

**PENSIONE  
ANTICIPATA  
«FLESSIBILE»  
QUOTA 103  
ANNO 2024**

La Finanziaria 2024, con la legge 213 del 30.12.2023, ha apportato delle modifiche, alla pensione anticipata flessibile, c.d. «quota 103»

I lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi, sia donne e sia uomini, possono accedere alla pensione con 62 anni di età anagrafica e 41 anni di contribuzione, di cui 35 anni «effettivi», cioè senza la contribuzione figurativa della disoccupazione, della malattia e dell'infortunio, e con una finestra mobile di **7 mesi**, per i dipendenti privati e di **9 mesi**, per i dipendenti pubblici, finestra introdotta dal D.L. n. 4 articolo 14 del 2019 e variati con la legge finanziaria 2024, la n. 213 del 2023.

E' una prestazione pensionistica «sperimentale» 2023 confermata, per l'anno 2024, con i requisiti da perfezionarsi entro il 31.12.2024.

**Da tenere presente che, chi ha maturato il diritto entro il 31.12.2024, può esercitarlo anche successivamente**

Con la pensione «quota 103» c'è il divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo o i redditi da lavoro dipendente, salvo il lavoro autonomo occasionale che produce un reddito «massimo» fino a 5.000,00 euro annui lordi (al compimento dell'età anagrafica della pensione di vecchiaia –67 anni, fino al 31.12.2026- la pensione quota 103 può essere cumulata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo).

I soggetti che **non** possono chiedere la pensione anticipata «quota 103» sono i titolari di trattamento di Isopensione (legge 92/2012), le Forze armate, le Forze di polizia e di polizia penitenziaria, i Vigili del fuoco e la Guardia di Finanza.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli.

Per i lavoratori privati l'assegno pensionistico decorre:

- dal 1° aprile 2024 se si maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2023;
- **trascorsi 7 mesi** dalla loro maturazione se si maturano i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2024.

Per i pubblici dipendenti il trattamento pensionistico decorre:

- dal 2° ottobre 2024 per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2024, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi;
- **trascorsi 9 mesi** dalla loro maturazione e comunque non prima del 2° ottobre 2024 (1° settembre per la scuola e 1° novembre per l'università) per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.

Il personale del comparto scuola a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico.

Il trattamento di pensione anticipata «flessibile» – quota 103- è riconosciuto con il **calcolo del sistema «contributivo», che resterà anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per la vecchiaia**, per un valore lordo mensile massimo non superiore a **4 volte** il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22.12.2011 (fino al 31.12.2026 – 67 anni di età anagrafica-) – Pensione di Vecchiaia -.

Per l'anno 2024, tale valore massimo, è pari ad € 2.394,44 ( trattamento al minimo anno 2024 - € 598,61).

Si tiene conto della contribuzione versata: in Inps ago, forme sostitutive, esclusive gestite dall'INPS, gestione separata e si può utilizzare anche la contribuzione accreditata in stati esteri o che hanno dato titolo a prestazioni di pensioni in stati esteri, convenzionati con l'Italia.

**Non è possibile utilizzare la contribuzione delle gestioni non amministrate dall'INPS (es. Fondo Clero, tutte le casse dei liberi professionisti ed Enasarco).**

E' possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 232/2016.

E' possibile anche esercitare l'opzione al sistema contributivo

## **Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa, confermato dalla legge di bilancio 2024**

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che pur raggiungendo, entro il 31 dicembre 2024, i requisiti per Quota 103, prosegue l'attività lavorativa può:

- rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- e chiedere al datore di lavoro la corresponsione a proprio favore dell'importo corrispondente.

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della facoltà, l'obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore alle forme assicurative da parte del datore di lavoro.